



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- ❑ **ORIGINALE**
- ❑ **COPIA**

N. 4

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Modifica regolamento IMU, determinazione tariffe e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Determinazione tariffe, numero rate, scadenze e riscossioni TARI (Tributo Servizio Rifiuti) e approvazione Piano Finanziario.

L'anno duemilasedici, addì **venti** del mese di **maggio** alle ore 21.23 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------|-------------|----------|---------|
| 1. CAPOTOSTI LUCA | Sindaco | X | |
| 2. RAINOLDI IVAN | Consigliere | X | |
| 3. DORIANI EMANUELE | Consigliere | X | |
| 4. STRAMBO SARA | Consigliere | X | |
| 5. BELTRAMI MARTA | Consigliere | X | |
| 6. RINALDI PIERGIORGIO | Consigliere | X | |
| 7. TAMBORNINO EGIDIO | Consigliere | | X |
| 8. VALENTINI MATTIA | Consigliere | X | |
| 9. MIGNOSI FLAVIO | Consigliere | X | |
| 10. PIANA CRISTINA | Consigliere | X | |
| 11. BORETTI GIUSEPPE | Consigliere | X | |
| TOTALI | | 10 | 1 |

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. CAPOTOSTI rag. LUCA, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 4 dell'ordine del giorno

Legenda : G = Giustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificata dal D.L. n.16 del 6 Marzo 2014 convertito in Legge 02-05-2014 n.68 :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01.03.2016, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 al 30.04.2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTA deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC;

DATO ATTO che, nell'applicazione delle suddette norme regolamentari, è emersa la necessità di modificare gli articoli 7, comma 4, e 11, comma 1, nel seguente modo:

ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

Comma 4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si precisa che, qualora il soggetto contribuente possieda più di una

unità immobiliare per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7, il medesimo dovrà presentare all'ufficio competente dichiarazione di variazione IMU, al fine di individuare le unità pertinenziali alla propria abitazione principale.

ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

Comma 1. *La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*

- ✓ *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;*
- ✓ *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata, su richiesta del proprietario, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario stesso. In alternativa, nelle more di verifica da parte del tecnico comunale, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Tale autocertificazione avrà valore a partire dalla data in cui la stessa verrà presentata al protocollo dell'Ente, non potrà essere retroattiva negli anni, e nel caso in cui, dalle verifiche fatte dall'ufficio tecnico, risultasse dichiarazione falsa, il proprietario incorrerà nelle penali previste dalla legge.*

Si precisa che l'immobile è da ritenersi inagibile/inabitabile quando presenti un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente: il cespite deve quindi presentare strutture verticali e/o orizzontali lesionate al punto tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale, o edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

ATTESO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità, d'interesse di questo ente, introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU e TASI deliberate per l'anno 2015;

VISTA la tabella costi del servizio di gestione dei rifiuti inviata da Conser Vco, che viene assunta quale riferimento per la stesura del Piano Finanziario 2016;

VISTO il Piano Finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2016 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal Piano Finanziario;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

DATO ATTO che, come previsto dal Regolamento Comunale sulla disciplina IUC, in conseguenza alla specifica realtà comunale e alle caratteristiche territoriali, si è provveduto a derogare ai coefficienti kd relativi alle utenze non domestiche poiché, di fatto, si rileva sul territorio comunale che la globale attitudine a produrre rifiuti risulta decisamente inferiore a quanto proposto da tali coefficienti;

VISTI pertanto gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per l'anno 2016, il versamento della Tassa, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:

1^ rata: scadenza 31.07.2016 nella misura del 33 % dell'importo;

2^ rata: scadenza 30.09.2016 nella misura del 33 % dell'importo;

3^ rata: scadenza 30.11.2016

oppure unica soluzione entro il 30 settembre 2016;

TENUTO CONTO che , in riferimento alla TASI, per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RILEVATO che in base al regolamento comunale IUC il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali;

DATO ATTO che le aliquote dell'IMU, stabilite per l'anno 2015, erano le seguenti::

- aliquota 0,40 da applicarsi sulle abitazioni principali e pertinenze;
- aliquota 0,20 da applicarsi sui fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 0,76 da applicarsi a tutti gli immobili produttivi in categoria D **che non rientrino** in quelli adibiti o utilizzati per la produzione di energia elettrica compresa l'autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze ;
- aliquota 7,60 da applicarsi a tutti gli immobili produttivi in categoria A10- a tutti gli immobili censiti nel gruppo catastale B - a tutti gli immobili in categoria C1-C3-C4-C5;
- aliquota 0,86 da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti, alle aree fabbricabili;
- aliquota 1,06 da applicarsi sui fabbricati e gli impianti industriali **adibiti o utilizzati per la produzione di energia elettrica compresa l'autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze ;**

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*".

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario TARI per l'anno 2016, corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI FISSARE per l'anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario TARI nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

3. DI STABILIRE che per l'anno 2016, il versamento della Tassa, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue.
1^ rata: scadenza 31.07.2016 nella misura del 33 % dell'importo;
2^ rata: scadenza 30.09.2016 nella misura del 33 % dell'importo;
3^ rata: scadenza 30.11.2016
oppure unica soluzione entro il 30 settembre 2016;

4. DI MODIFICARE gli articoli 7, comma 4, e 11, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel seguente modo:

ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

Comma 4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si precisa che, qualora il soggetto contribuente possieda più di una unità immobiliare per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7, il medesimo dovrà presentare all'ufficio competente dichiarazione di variazione IMU, al fine di individuare le unità pertinenziali alla propria abitazione principale.

ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

Comma 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

✓ per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

✓ per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata, su richiesta del proprietario, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario stesso. In alternativa, nelle more di verifica da parte del tecnico comunale, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Tale autocertificazione avrà valore a partire dalla data in cui la stessa verrà presentata al protocollo dell'Ente, non potrà essere retroattiva negli anni, e nel caso in cui, dalle verifiche fatte dall'ufficio tecnico, risultasse dichiarazione falsa, il proprietario incorrerà nelle penali previste dalla legge.

Si precisa che l'immobile è da ritenersi inagibile/inabitabile quando presenti un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente: il cespite deve quindi presentare strutture verticali e/o orizzontali lesionate al punto tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale, o edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

5. Di CONFERMARE le aliquote di legge stabilite per l'I.M.U. per l'anno 2016 come segue:

- aliquota 0,40 da applicarsi sulle abitazioni principali e pertinenze;
- aliquota 0,20 da applicarsi sui fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 0,76 da applicarsi a tutti gli immobili produttivi in categoria D **che non rientrino** in quelli adibiti o utilizzati per la produzione di energia elettrica compresa l'autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze ;
- aliquota 7,60 da applicarsi a tutti gli immobili produttivi in categoria A10- a tutti gli immobili censiti nel gruppo catastale B - a tutti gli immobili in categoria C1-C3-C4-C5;
- aliquota 0,86 da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti, alle aree fabbricabili;
- aliquota 1,06 da applicarsi sui fabbricati e gli impianti industriali **adibiti o utilizzati per la produzione di energia elettrica compresa l'autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze ;**

6. DI CONFERMARE per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'azzeramento delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Luca Capotosti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mondin Noemi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mondin Noemi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 01.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE